

Imposte indirette. Inapplicabile la pena pecuniaria su base proporzionale se non emerge un maggior debito Iva inadempito

Omesso «reverse» non sanzionabile

In assenza di danno erariale la mancata inversione contabile è violazione formale

Giovanni Iaselli
Antonio Tomassini

L'omesa autofatturazione, non generando una maggiore imposta dovuta, costituisce una mera violazione formale che non può essere soggetta alle sanzioni proporzionali previste dal Dlgs 471/97 per assenza di danno erariale.

L'omesa autofatturazione, non generando una maggiore imposta dovuta, costituisce una mera violazione formale che non può essere soggetta alle sanzioni proporzionali previste dal Dlgs 471/97 per assenza di danno erariale.

È questo il principio di diritto affermato dalla Ctr Lombardia con la sentenza 2084/12/2015 (presidente Paganini, relatore Noschese) che conferma la una recente interpretazione fornita dalla Cassazione (sentenza 7576 del 15

aprile 2015) e l'orientamento ribadito più volte dalla Corte di giustizia Ue in tema di sanzioni Iva e principio di proporzionalità (a partire dalla sentenza dell'8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, «Ecotrade»).

Il contenzioso sottoposto al vaglio dei giudici milanesi riguardava alcune operazioni con fornitori esteri effettuate nel 2005 per le quali l'agenzia delle Entrate aveva contestato l'omesa autofatturazione in violazione dell'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72, irrogando conte-

I PRINCIPI

La Ctr Lombardia si allinea alla Corte Ue e alla Cassazione per l'ipotesi di mancata autofatturazione

stualmente sanzioni proporzionali in base al Dlgs 471/97.

La società proponeva ricorso eccependo che l'omissione non poteva essere soggetta a sanzioni proporzionali data l'assenza di un debito tributario rimasto inadempito.

L'eccezione veniva accolta dalla Ctp di Milano (sentenza 5295/23/2014) e successivamente confermata dai giudici di secondo grado. Questi ultimi, in particolare, hanno sottolineato che l'omesa applicazione del reverse charge non può qualificarsi come violazione sostanziale per mancanza di un presupposto di fondo: l'emersione di un maggior debito Iva e conseguentemente di un danno per l'erario.

Il reverse charge comporta che l'acquirente italiano, sul quale viene trasferita l'obbligazione tributaria, debba in-

tegrare la fattura ricevuta per poi annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, di fatto rendendo l'operazione fiscalmente neutra.

Dagli atti di causa non risulta che sia stata contestata la detrazione dell'Iva, la cui legittimità - in caso di omessa/irregolare applicazione del reverse charge - è stata definitivamente confermata sia dalla giurisprudenza comunitaria (in questo senso si veda la sentenza del 11 dicembre 2014, causa C-590/13, «Idexx Laboratories Italia») sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza di Cassazione 5072 del 13 marzo 2015; di senso contrario, tuttavia, la sentenza 14767/2015).

La pronuncia della Ctr insiste sull'annosa questione delle sanzioni irrogabili in caso di omessa/irregolare applicazio-



Reverse charge

● È il meccanismo dell'inversione contabile nato per evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione Iva applicata da fornitori esteri e incassata da Stati esteri, che imporrebbe la gestione del meccanismo tramite una stanza di compensazione comunitaria che non è stata mai creata. L'inversione rappresenta una diversa modalità di annotazione contabile per la quale l'acquirente soggetto Iva pone in essere una autofatturazione, sostituendosi al cedente e annotando il documento nel registro Iva acquisti e in quello vendite

ne del reverse charge, confermando la natura meramente formale di queste violazioni e l'impossibilità di irrogare le sanzioni proporzionali.

L'assenza di danno erariale è l'elemento chiave da valutare alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, costituenti i pilastri dell'impianto normativo Iva, come chiarito dalla Corte di giustizia Ue (sentenza del 17 luglio 2014, causa C-272/13, «Equoland»).

Ne consegue, dunque, che l'inapplicabilità di sanzioni proporzionali dovrebbe valere anche nelle ipotesi in cui sia stato applicato il reverse charge in luogo dell'emissione della fattura dal fornitore, un principio applicabile ogni qualvolta sia dimostrabile che l'operazione non è stata assoggettata a Iva.